

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 421 - 21383 / 2018

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI SAN GILLIO - 2^ VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Considerato che con Decreto n. 35-3815/2018 del 7 febbraio 2018 la Sindaca Metropolitana ha provveduto alla revisione delle deleghe di funzioni amministrative del Vicesindaco integrandole di una nuova delega relativa all'"ambiente e vigilanza ambientale, risorse idriche e qualità dell'aria, tutela fauna e flora, parchi ed aree protette," trattenendo invece a sé quella del "bilancio";

Premesso che per il Comune di San Gillio:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- . è dotato di P.R.G.C., approvato con D.G.R. n. 33-13217 del 08 febbraio 2010, comprensivo di adeguamento al P.A.I. (BURP n. 12 del 24/03/2016), successivamente modificato con la Variante Strutturale n. 1 approvata con Deliberazione del C.C. n. 21 del 27/07/2017 (BURP n. 44 del

2/11/2017);

- ha approvato una Variante Parziale ai sensi del comma 7, art. 17 della L.R. 56/1977;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 18 del 26/07/2018, il Progetto Preliminare della 2^a Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso con PEC alla Città Metropolitana in data 13/08/2018, per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;
(Prat. n. VP_027/2018);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.203 abitanti nel 1971, 1.944 abitanti nel 1981, 2.317 abitanti nel 1991, 2.603 abitanti nel 2001 e 3.023 abitanti al 2011, dati che registrano un trend in costante incremento, specie nell'ultimo periodo;
- superficie territoriale: 889 ettari, dei quali 120 di pianura e 769 di collina; la conformazione fisico - morfologica evidenzia 766 ettari del territorio comunale con pendenze inferiori al 5%, 122 ettari con pendenze tra il 5 e il 25% e 1 ettaro con pendenze superiori al 25%. Inoltre, 670 ettari appartengono alla "Classe II[^]" della Capacità d'Uso dei Suoli. È anche caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 52 ettari;
- è compreso nella Zona 2 "AMT Ovest" tra le Zone Omogenee istituite ai sensi della Legge 56/2014, approvate con Deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14 aprile 2015;
- è compreso nell'Ambito 5 di approfondimento sovra comunale "AMT - Venaria", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- insediamenti residenziali: è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22 delle N.d.A.);
- non risulta compreso tra i Comuni a consistente fabbisogno sociale (art. 23 N.d.A. PTC2) e ad alta tensione abitativa ai sensi della D.G.R. 1-8316/2003;
- sistema produttivo: non è individuato dal PTC2 tra gli ambiti produttivi di primo e secondo livello;
- infrastrutture viarie e per la mobilità:
 - è attraversato dalle S.P. 177 di Valdellatorre e S.P. 8 di Druento;
 - è interessato dai progetti di viabilità 51 e 101.1 di cui alla tavola 4.3 del PTC2;
 - è attraversato da 1,2 km di piste ciclabili;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dalle acque pubbliche della Bealera di San Giglio, del Rio Crosa, del Torrente Casternone, del Torrente Ceronda e del Torrente Riassutto, Rio di Pracastel e Antebal;
 - la banca dati sul dissesto evidenzia 248 ettari di dissesti areali;

- il vigente P.A.I. individua 188,8 ettari in fascia A, B e C;
- tutela paesaggistica e ambientale:
 - è interessato dal Parco Regionale della Mandria per una superficie di 138 ettari;
 - parte del territorio comunale è inserito in un Sito di interesse comunitario Rete "Natura 2000" (Core Areas) per 27 ettari, sottoposti a vincolo paesaggistico;
 - fasce perfluviali 112 ettari; corridoi di connessione ecologica 262 ettari;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 18 del 26/07/2018 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato alla modifica delle Norme di Attuazione (NdA) al fine di poter rispondere con maggior efficacia alle mutate esigenze di carattere produttivo e socio-economico, in particolare:

- modifica delle sottoclassi relative alle destinazioni produttive (artigianali, industriali e terziarie) e residenziali, senza incidere sul dimensionamento del Piano vigente;
- SUE già attuati: disciplina delle attività ammissibili con intervento diretto;
- nuova formulazione per la classificazione e attuazione dei servizi, delle aree verdi e di pertinenza degli edifici, della loro permeabilità in zone produttive;
- definizione dell'altezza (H) degli edifici produttivi esistenti e confermati;
- recepimento nelle NdA delle prescrizioni in materia di RIR e del vincolo ENAC;
- correzione di un refuso nel testo delle NdA vigenti;

La deliberazione di adozione e gli elaborati di Variante recano la dichiarazione di compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale, ai sensi della L.R. 52/2000;

verificato che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione C.C. n. 18/2018 di adozione della Variante contiene: "*... la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...*";

precisato che la Variante adottata viene sottoposta alla contestuale verifica di assoggettabilità al processo di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi della D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 "*Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)*",

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

vista la D.C.R. 03 ottobre 2017, n. 233-35836 " *Approvazione del piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).*" ed in particolare le Norme di Attuazione in salvaguardia che non sono applicabili ai contenuti della Variante parziale in oggetto;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data **26 settembre 2018**;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

vista la L.R. n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: "*contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma*

6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati.....”

dato atto che alla Città Metropolitana compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni, ed in particolare: *“Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.”*, ai sensi dell'art. 20 comma 5, D. Lgs. n. 267/2000;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, espresso in data 21/08/2018, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. di esprimere**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 s.m.i., in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. del Comune di San Gillio, adottato con deliberazione C.C. n. 20 del 29 giugno 2018, **giudizio di compatibilità** con il **Piano Territoriale di Coordinamento “PTC2”**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del “PTC2” immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 *“Misure di salvaguardia e loro applicazione”*; comma 5 dell'articolo 26 *“Settore agroforestale”*; commi 1 e 3 dell'articolo 39 *“Corridoi riservati ad infrastrutture”*; articolo 40 *“Area speciale di C.so Marche”* e del comma 2 dell'articolo 50 *“Difesa del suolo”*;
- 2. che** rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. non vengono formulate osservazioni;

3. **di trasmettere** al Comune di San Gillio la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dare atto che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 19 settembre 2018

Il Vicesindaco metropolitano
delegato Personale, Organizzazione, Patrimonio,
Sistema informativo e Provveditorato,
Protezione civile, Pianificazione territoriale e Difesa del Suolo,
Assistenza Enti locali, Partecipate,
Ambiente e Vigilanza ambientale, Risorse idriche e Qualità dell'Aria
Tutela Fauna e Flora, Parchi ed Aree protette

(Marco Marocco)